



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 02/97 – 2020 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 454

del 04 novembre 2020

Prot. Gen. n. 91627

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- PRESO ATTO:

- delle note n.88856 del 26 ottobre 2020 e n.90267 del 30 ottobre 2020, con cui il Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente del comune di Civitavecchia, chiede l'emissione di un provvedimento ordinatorio per l'istituzione della disciplina viaria temporanea di interdizione veicolare su via delle Vecchie Mura al fine di consentire i lavori di messa in sicurezza delle strade e dei marciapiedi;
- che nella nota n.90267 vengono indicate alcune modifiche viarie, modificate, telefonicamente, dal personale del Servizio 4, prevedendo una serie di deviazioni necessarie per consentire i lavori di che trattasi, come la riapertura, temporanea della carreggiata lato Roma di piazza Calamatta tra via Trieste e Corso Marconi;

- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi, per il periodo 05 – 11 novembre 2020;

- VISTI:

- gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
- il D.L. n.267/2000;
- lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
- il Decreto sindacale di cui al prot. n.76915 datata 25 settembre 2020 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale";

ORDINA:

dalle ore **07:00** del giorno **05 novembre 2020** fino alle ore **17:00** del giorno **11 novembre 2020**, in:

1. VIA DELLE VECCHIE MURA:

l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di interdizione veicolare;

2. PIAZZA CALAMATTA, carreggiata lato monte:

l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di direzione obbligatoria a destra, **da porre in essere prima dell'intersezione con via degli Ospedali;**

3. PIAZZA CALAMATTA, carreggiata lato Roma tra via Trieste e corso Marconi:

- sospensione, temporanea, della disciplina di Area Pedonale;
- istituzione della disciplina viaria, temporanea, di senso unico di marcia con direzione monte-mare;

- istituzione delle discipline viarie di fermarsi e dare precedenza e di direzione obbligatoria a destra, **da porre in essere all'intersezione con** corso Marconi;

4. VIA TRIESTE, intersezione con piazza Calamatta:

istituzione della disciplina viaria, temporanea, di direzioni consentite diritto-sinistra;

5. VIA COLLE DELL'ULIVO, intersezione con via Trieste:

istituzione della disciplina viaria, temporanea, di direzioni consentite diritto-destra;

La presente Ordinanza, in caso di rinvio o sospensione dei lavori, per una qualsiasi causa o per ultimazione anticipata degli stessi, cessa automaticamente la sua efficacia nel momento in cui ne verrà data comunicazione al Comando di P.L.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:

- al Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente:

- per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo), nonché delle strutture materiali e personale idoneamente abbigliato necessari per l'esecuzione del presente provvedimento;
- per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimati i lavori;

- al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118, al Distaccamento dei VV.F.;
- alla soc. C.S.P. s.r.l., per i provvedimenti di propria competenza;
- alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.

2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.

4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale.

5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.

6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI